


PARERE DEL REVISORE UNICO SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 CHE COSTITUISCONO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI AL 01/01/2017.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 2016 in applicazione del principio 9.10 del nuovo sistema contabile armonizzato.



Premesso che

- Il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, e la Legge provinciale n. 18 del 09/12/2015 recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 216/2014, e tenuto conto della L.P. n. 18/2015, le amministrazioni comunali devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

visto

- L'art. 1 della L.P. n. 18 del 09/12/2015, con la quale la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti ed organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui tale legge costituisce specificazione e integrazione;

considerato che

- Dal 1°gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

visto

- l'articolo 3 comma 4 del D.Leg.vo 118/2011, il quale stabilisce che "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";

tenuto conto che

- la riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede il fondo pluriennale vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare "con trasparenza ed attendibilità il

procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”;

- il fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle Opere Pubbliche ed i relativi cronoprogrammi, ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
- il principio contabile 9.1 disciplina la gestione dei residui ed il riaccertamento di residui attivi e passivi nel caso in cui i crediti o i debiti risultino di competenza di esercizi diversi rispetto a quelli in cui sono applicati;

rilevata

- l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, alla cancellazione di residui attivi quali minori entrate per Euro ZERO; e alla cancellazione di residui passivi per Euro 76,12;

visti

- l'elenco dei Residui Attivi alla data del 31/12/2016 (Allegato A) i quali costituiscono i residui attivi iniziali della gestione 2017, e alla quale si riportano residui attivi per complessivi Euro 1.414.805,68.-.
- l'elenco dei Residui passivi alla data del 31/12/2016 (Allegato A) i quali costituiscono i residui passivi iniziali della gestione 2017, e alla quale si riportano residui passivi per complessivi Euro 399.495,52.-.

vista

- la re imputazione degli accertamenti e impegni 2016 riportati nell'allegato D) e E), si concretizza nell'eliminazione o riduzione degli impegni con la reimputazione delle relative entrate specifiche che ne seguono l'esigibilità o con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, da iscrivere nella parte degli esercizi 2017 e successivi a finanziamento della riassunzione degli impegni su tali esercizi;

considerato che

- ai fini del riaccertamento dei residui, dell'allegato F) e G) sono riportate le variazioni al bilancio 2016-2018, riferite alle previsioni di entrata e di spesa necessarie alla reimputazione degli impegni presenti nel 2016 e traslati sugli esercizi 2017 e successivi;

- gli importi riferiti al Fondo Pluriennale Vincolato della spesa per l'anno 2016 da iscriversi nella parte dell'entrata degli esercizi successivi ammonta ad Euro 29.503,20;
- la legge di stabilità 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) all'articolo 1 comma 466 prevede che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso dall'indebitamento;
- le variazioni non alterano il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica;
- le variazioni interessano anche il bilancio di previsione 2016-2018 con funzione conoscitiva sia in termini di competenza che di cassa, così come riportate all'allegato H) e I);

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;

tutto ciò premesso, il Revisore Unico Dott.ssa Cristina Odorizzi

esprime parere favorevole

1. all'approvazione degli elenchi dei Residui Attivi e dei Residui Passivi (Allegato A) alla data del 31.12.2016, i quali costituiscono i residui attivi e passivi iniziali della gestione 2017;
2. al riaccertamento ordinario dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa (Allegato C) e D) tramite re imputazione di entrate o tramite utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, agli esercizi 2017 e successivi, esercizi nel quale è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile;
3. alla costituzione, al fine della re imputazione degli impegni, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per l'importo di Euro 29.503,20;
4. all'approvazione delle variazioni di esigibilità al bilancio 2016-2018, come risultanti dall'allegato F) e G), dando atto che le previsioni di spesa sugli esercizi 2017 e successivi risultano finanziate mediante la re imputazione delle entrate collegate agli interventi di spesa o mediante il fondo pluriennale vincolato;
5. all'approvazione, al fine di consentire l'imputazione contabile per gli esercizi 2017 e seguenti, della variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2017-2019,

approvato con deliberazione consiliare n. 08 di data 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge (allegato H), I) e L);

6. alla reimputazione, tramite FPV, gli impegni sugli esercizi 2017 e successivi, esercizi nei quali è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile, come indicato nell'allegato D) e E).

Data 16/05/2017